



Stagione Sportiva 2024/2025 Comunicato Ufficiale N. 454

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

4. Giustizia Sportiva

4.1 Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Avv. Massimiliano De Renzis, nella seduta del 15.01.2025, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

4.1.1 Campionato Nazionale Serie A2 Elite

GARA DEL 28/12/2024: SSDARL MASCALUCIA C5 - ASD TOMBESI

Reclamo proposto da: ASD Tombesi C5

Il Giudice Sportivo;

esaminato il reclamo proposto dalla Società A.S.D. TOMBESI C5 avverso l'esito della gara in oggetto rileva:

La gara in epigrafe non è stata disputata per la mancata presentazione sul terreno di gioco della A.S.D. TOMBESI C5 entro il tempo regolamentare di attesa.

Con il ricorso in epigrafe la ricorrente ha chiesto al Giudice Sportivo che venisse accertata la sussistenza di una causa di forza maggiore che avrebbe impedito alla squadra di raggiungere in tempo utile la sede dell'incontro.

A tal fine la reclamante esponeva che nei giorni immediatamente antecedenti l'incontro in epigrafe, e precisamente durante gli allenamenti programmati i giorni 23 e 24 dicembre, alcuni atleti facenti parte della prima squadra (n.8 giocatori tra cui due portieri) incorrevano in gravi infortuni che li costringevano a recarsi al Pronto Soccorso dove gli venivano diagnosticate diverse prognosi per eventi traumatici con conseguenti prognosi di riposo. Inoltre a causa delle chiusure per le festività natalizie delle agenzie di viaggio e di pregressi impegni personali di altri atleti la ricorrente lamentava il fatto di non aver potuto riprogrammare la trasferta con altri atleti.

Il ricorso è infondato e va respinto.

Questo Organo Giudicante, esaminato il referto di gara e la documentazione prodotta dalla ricorrente ritiene che non possano essere prese in considerazione le ragioni addotte per giustificarsi dalla società A.S.D. TOMBESI C5 per cui è da considerarsi rinunciataria a tutti gli effetti.

Come è noto la nozione di forza maggiore, pur non richiedendo l'impossibilità assoluta, richiede che il mancato verificarsi dell'evento sia imputabile a circostanze indipendenti, straordinarie ed imprevedibili, le cui conseguenze sarebbe stato impossibile evitare malgrado tutta la diligenza posta in essere.



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5
Viale Tiziano, 25 - 00196 Roma
Tel. 06.98876993
P.IVA 06164791003 | www.divisionecalcioc5.it
calcio5.gare@lnd.it
segreteria generale@pec.divisionecalcioc5.it



Nel caso di specie la società ricorrente non ha adottato un comportamento sufficientemente diligente finalizzato ad evitare le conseguenze in cui è incorsa, in quanto i primi infortuni occorsi ai propri giocatori sono avvenuti nelle giornate del 23 e 24 dicembre (così come risultante dalla documentazione medica prodotta dalla ricorrente), mentre l'incontro in questione era programmato per il giorno 28 dicembre, ossia cinque giorni dopo i primi infortuni, un lasso di tempo più che sufficiente per poter organizzare una trasferta con un numero di atleti sufficienti a garantire la regolare partecipazione all'incontro.

A ciò si aggiunga che gli infortuni hanno interessato n.8 atleti su un totale di N.27 atleti tesserati alla data di disputa dell'incontro, residuando pertanto alla Società un numero sufficienti di giocatori a propria disposizione per poter prendere parte all'incontro rispettando il numero minimo di giocatori previsto dal Regolamento del Giuoco del Calcio a Cinque Osservato tuttavia che, nel caso in esame, la società aveva organizzato per tempo la trasferta acquistando sia i titoli di viaggio che il soggiorno per gli atleti e che gli infortuni che hanno interessato i giocatori si sono verificati a cavallo delle festività natalizie, si ritiene equo comminare, vista la peculiarità degli eventi, la sanzione pecuniaria accessoria in forma ridotta.

Tanto premesso, visti gli artt. N° 10 del C.G.S., N°53 e 55 delle N.O.I.F ed i C.U. N.01/24

PQM

a scioglimento della riserva di cui al C.U. N 413 del 31/12/2024 si decide:
- di considerare la soc. rinunciataria alla disputa dell'incontro;
- di respingere il ricorso, comminando alla A.S.D. TOMBESI C5 la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6 e la penalizzazione di un punto in classifica, nonché di comminare l'ammenda in misura ridotta di € 800,00 (quale 1° rinuncia) e di versare alla Società ospitante la somma di €1.500,00 a titolo di indennizzo per le spese sostenute da quest'ultima per assicurare la regolarità della gara stessa.
- la tassa di reclamo viene addebitata.

**Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque
(Avv. Massimiliano De Renzis)**

Publicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 15/01/2025.

IL SEGRETARIO
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE
Stefano Castiglia